

TRADUZIONE DI CORTESIA NON VINCOLANTE

ACCORDO TRANSATTIVO

TRA

Il presente accordo transattivo ("**Accordo Transattivo**") è datato 20 Aprile 2018:

PARTI

1. **Beta Renewables S.p.A.**, società di diritto italiano, con sede legale in Tortona (Alessandria), Strada Ribrocca 11, numero di P.IVA e numero di registrazione presso il Registro della Imprese di Alessandria 02232720066, qui rappresentata dal suo rappresentante legale Dott. Dario Giordano ("**Beta**");
2. **Biochemtex S.p.A.** (in precedenza Chemtex Italia S.p.a.), società di diritto italiano, con socio unico, con sede legale in Tortona (Alessandria), Strada Ribrocca 11, numero di P.IVA e numero di registrazione presso il Registro della Imprese di Alessandria 04740320967, qui rappresentata dal suo rappresentante legale Dott. Giovanni Bolcheni ("**Biochemtex**");
3. **GranBio LLC** (in precedenza Graal Bio LLC), società costituita secondo le leggi del Delaware (U.S.), con sede legale in Atlanta, 3625 Cumberland Boulevard SE Suite 1000, GA 30339-6403 – U.S.A., VAT 322475575, qui rappresentata dal suo rappresentante legale Sig. Bernardo Gradin ("**GranBio**");
4. **Bioflex Agroindustrial S.A.** (in precedenza Bioflex Agroindustrial Ltda), società di diritto brasiliano, con sede legale in Av. Brigadeiro Faria Lima, 2277 15th Floor, CEP 01452-000, San Paolo, Brasile, iscritta con numero di codice fiscale brasiliano 13.808.130/0001-05, qui rappresentata dai suoi rappresentanti legali Sig.ri Carlos Arruti Rey e João Baptista Emiliano Farah ("**Bioflex**");
5. **GranBio Investimentos S.A.**, società di diritto brasiliano, con sede legale in Av. Brigadeiro Faria Lima, 2277 15th Floor, CEP 01452-000, San Paolo, Brasile, iscritta con numero di codice fiscale brasiliano 14.191.427/0001-29, qui rappresentata dal suo rappresentante legale Sig. Bernardo Gradin ("**GranBio Investimentos**");
6. **Beazley Staff Underwriting Ltd** in nome e per conto di **Lloyd's Syndicate 2623** e **Beazley Underwriting Ltd** in nome e per conto di **Lloyd's Syndicate 0623**, con sede legale in Plantation Place South, 60 Great Tower Street, Londra EC3R 5AD, Regno Unito, qui rappresentate dal loro rappresentante autorizzato Anthony Kerr (collettivamente, "**Beazley**");

TRADUZIONE DI CORTESIA NON VINCOLANTE

7. **Markel Syndicate Management Limited** (in qualità di agente generale per **Lloyd's Syndicate 3000**), con sede legale in 20 Fenchurch Street, Londra EC3M 3AZ, Regno Unito, qui rappresentata dal suo rappresentante autorizzato Jennifer Smith ("**Markel**");
8. **AmTrust Syndicates Limited** (in qualità di agente generale per **Lloyd's Syndicate 1206**), con sede legale in 47 Mark Lane, Londra, EC3R 7QQ, Regno Unito, qui rappresentata dal suo rappresentante autorizzato Tom Maloney ("**AmTrust**").

Di seguito, Beta, Biochemtex, GranBio, Bioflex e GranBio Investimentos saranno collettivamente denominati "**Parti**" e singolarmente "**Parte**".

Di seguito, Beazley, Markel and AMTrust saranno collettivamente denominati "**Assicuratori Primari**".

M&G Finanziaria S.p.A. (in precedenza, M&G Finanziaria S.r.l.), società di diritto italiano, con sede legale in Strada Ribrocca 11 – 15057 Tortona (Alessandria), Italia, numero di P.IVA 02098590066, qui rappresentata dal suo rappresentante legale Dott. Vittorio Ghisolfi, non è parte del presente Accordo Transattivo. Tuttavia, ai sensi del Contract (Rights and Third Parties) Act del 1999, M&G Finanziaria S.p.A. ("**M&G Fin.**") è un beneficiario del presente Accordo Transattivo, avendo diritto a tutti i benefici che ne conseguano, incluso l'esonero da tutte le responsabilità, e può, in maniera indipendente, far rispettare tutti i suoi termini.

PREMESSE

Premesso che:

- A. Beta è titolare di una tecnologia per produrre etanolo combustibile da colture energetiche e residui agricoli che è meglio descritta nell'**Allegato 1 ("Tecnologia Proesa")**. La Tecnologia Proesa originariamente includeva i brevetti elencati nell'**Allegato 2 ("Primi Brevetti")**. A seguito di ulteriori sviluppi della Tecnologia Proesa da parte di Beta dopo il Maggio 2012, Beta ha depositato e/o registrato le domande di brevetto/brevetti elencati nell'**Allegato 3 ("Secondi Brevetti")**. Beta è titolare dei Primi e dei Secondi Brevetti. Onde evitare qualsiasi dubbio in merito, la definizione di Tecnologia Proesa nel presente Accordo Transattivo non include i Secondi Brevetti;
- B. Biochemtex è una società con esperienza nei settori dell'ingegneria, del *procurement* e della costruzione di impianti chimici;
- C. In data 15 Maggio 2012, Beta e Graal Bio LLC (oggi GranBio) hanno stipulato un contratto di licenza, per mezzo del quale Beta ha concesso in licenza la Tecnologia Proesa (inclusi i Primi Brevetti) a

TRADUZIONE DI CORTESIA NON VINCOLANTE

GranBio per progettare, procurare, costruire, far funzionare e mantenere un impianto produttivo commerciale in Brasile (Sao Miguel dos Campos – Stato dell'Alagoas – **"Impianto Brasiliano"**) per produrre un massimo di 65 kt/y di etanolo cellulosico (**"Contratto di Licenza"** – **Allegato 4**);

- D. In data 15 Maggio 2012, Chemtex Italia S.p.a. (oggi Biochemtex) e Bioflex Agroindustrial Ltda (oggi Bioflex) hanno stipulato due distinti contratti: (i) il contratto di ingegneristica base e servizi tecnici per mezzo del quale Biochemtex si impegnavano a fornire a Bioflex progetti di base e informazioni ingegneristiche per la costruzione e il funzionamento dell'Impianto Brasiliano (**"Contratto BETS"** – **Allegato 5**); (ii) il contratto di fornitura dei macchinari per mezzo del quale Biochemtex si impegnavano a fornire a Bioflex alcuni macchinari fondamentali per la costruzione e il funzionamento dell'Impianto Brasiliano (**"Contratto di Fornitura"** – **Allegato 6**). In seguito, il Contratto di Licenza, il Contratto BETS e il Contratto di Fornitura saranno collettivamente denominati i **"Contratti Proesa"**;
- E. Tra le Parti sorgeva una controversia in relazione ai Contratti Proesa, anche, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, rispetto a (i) la pretesa incapacità dell'Impianto Brasiliano di raggiungere uno stabile funzionamento e di funzionare conformemente a quanto previsto nel Contratto di Licenza; (ii) i servizi forniti da Biochemtex ai sensi del Contratto BETS; (iii) i macchinari forniti da Biochemtex ai sensi del Contratto di Fornitura; (iv) la responsabilità di M&G Fin. per le questioni esposte in questa Premessa E ai punti da (i) a (iii) di cui sopra; e (v) il mancato pagamento di alcune fatture da parte di GranBio e Bioflex ai sensi del Contratto Proesa (**"Controversie"**);
- F. In data 7 Aprile 2016, GranBio e Bioflex depositavano una richiesta di arbitrato alla Corte Internazionale di Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale ("ICC") contro Beta e Biochemtex (caso ICC numero 21856/TO – **"Arbitrato"**) in relazione alle Controversie. GranBio e Bioflex richiedevano danni eccedenti pari a USD 85.000.000,00 in relazione alle loro contestazioni contro Beta e Biochemtex;
- G. In data 19 Maggio 2016, Beta e Biochemtex depositavano memorie separate in risposta alla richiesta di arbitrato e, *inter alia*: (i) si opponevano alla giurisdizione della Corte Internazionale di Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale nell'Arbitrato sulla base del fatto che GranBio e Bioflex non potevano avanzare contestazioni contro Beta e Biochemtex in un singolo procedimento arbitrale; (ii) rigettavano le contestazioni avanzate da GranBio e Bioflex nella richiesta di arbitrato; e (iii) effettuavano domande riconvenzionali avverso GranBio e Bioflex per il pagamento di diverse fatture insolute, relative ai Contratti Proesa e, in particolare, USD 4.108.578,00 dovuti da GranBio a Beta e USD 3.588.213,11 dovuti da Bioflex a Biochemtex;
- H. In data 23 Giugno 2017, GranBio, Bioflex e GranBio Investimentos (**"Attori"**) depositavano un ricorso dinanzi alla Prima Corte Civile della città di Sao Paulo Miguel Dos Campos per la produzione anticipata di prove contro M&G Fin. sul presupposto dell'incapacità dell'Impianto Brasiliano di

TRADUZIONE DI CORTESIA NON VINCOLANTE

raggiungere un funzionamento stabile e di rispettare i livelli di *performance* stabiliti nel Contratto di Licenza. Il ricorso richiedeva la produzione di prove tecniche da effettuarsi da parte di un perito competente in ingegneria chimica nominato dalla corte (caso n. 0700751-57.2017.8.02.0053 – “**Giudizio Brasiliano**”);

- I. In data 20 Settembre 2017, M&G Fin. depositava la sua memoria nel Giudizio Brasiliano e rigettava le contestazioni avversarie. M&G Fin. obiettava, *inter alia*, che (i) M&G Fin. non aveva alcuna relazione con gli Attori; (ii) la Corte Internazionale di Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale nell'Arbitrato di cui trattasi è l'unico organo che abbia giurisdizione sulle contestazioni avanzate nel Giudizio Brasiliano; (iii) le contestazioni erano state erroneamente indirizzate a M&G Fin.; (iv) le contestazioni erano prive dei requisiti procedurali per la produzione di prove tecniche; (v) gli Attori non avevano interesse ad agire rispetto alle contestazioni; e (vi) nell'ipotesi in cui la produzione di prove avesse avuto luogo, M&G Fin. si riservava il diritto di sottoporre quesiti all'esperto;
- J. Sin dalla commissione dell'impianto Bioflex nel 2014, GranBio e Bioflex apportavano diverse modifiche all'Impianto Brasiliano, in particolare, cessando di usare la configurazione a due fasi della Tecnologia Proesa, modificando il 25% di solidi totali e il tempo di residenza di 19 ore dell'idrolisi enzimatica, modificando il processo di fermentazione/propagazione e riqualificando alcuni macchinari, come descritto in una lettera inviata da GranBio a Beta e Biochemtex, datata 28/03/2018 (“**Lettera GranBio**”- **Allegato 7**). Le nuove soluzioni tecniche adottate nell'Impianto Brasiliano includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, una nuova configurazione del sistema di pretrattamento, un nuovo macchinario per lo scambio termico, un nuovo sistema di idrolisi, un nuovo processo di fermentazione/propagazione, un nuovo sistema di effluenza con evaporatore di vinacce, la riqualificazione di macchinari ed altri cambiamenti (“**Nuove Soluzioni Tecniche dell'Impianto Brasiliano**” – **Allegato 8**);
- K. Mossi&Ghisolfi International S.a.r.l. hanno stipulato la polizza assicurativa per responsabilità professionale n. 1902736 (“**Polizza Primaria**”) con gli Assicuratori Primari e le polizze assicurative per responsabilità professionale n. 1902737 (“**Prima Polizza in Eccesso**”) e 1902738 (“**Seconda Polizza in Eccesso**”) con altri assicuratori (rispettivamente: “**Primi Assicuratori in Eccesso**” e “**Secondi Assicuratori in Eccesso**” – Primi Assicuratori, Primi Assicuratori in Eccesso e Secondi Assicuratori in Eccesso collettivamente anche “**Assicuratori**”). Beta, Biochemtex e M&G Fin. sono denominati assicurati ai sensi della Polizza Primaria, della Prima Polizza in Eccesso e della Seconda Polizza in Eccesso (collettivamente anche “**Polizze**”);
- L. Gli Assicuratori non hanno fornito alcuna conferma della copertura ai sensi delle Polizze a Beta, Biochemtex e M&G Fin. in relazione a qualsivoglia questione contenuta nelle Controversie, nell'Arbitrato, e/o nel Giudizio Brasiliano;

TRADUZIONE DI CORTESIA NON VINCOLANTE

- M. Le Parti adesso intendono raggiungere una piena e definitiva composizione delle Controversie, inclusi l'Arbitrato ed il Giudizio Brasiliano, e minimizzare il rischio che simili controversie possano nuovamente sorgere in futuro.

TERMINI CONCORDATI

Tutto ciò premesso, le Parti con il presente atto convengono quanto segue:

1. PREMESSE E ALLEGATI

- 1.1. Le Premesse e gli Allegati indicati al successivo Articolo 11.9 costituiscono parte integrante dell'Accordo Transattivo.

2. IMPEGNI DELLE PARTI E DEGLI ASSICURATORI

- 2.1. L'entrata in vigore del presente Accordo Transattivo è subordinata e condizionata all'avveramento delle condizioni sospensive previste al successivo Articolo 8.1. Entro sette (7) giorni dall'entrata in vigore del presente Accordo Transattivo, i Primi Assicuratori pagheranno la somma forfettaria complessiva di US\$ 25.000.000 (venticinque milioni di Dollari U.S.A.) (che le Parti convengono essere la somma transattiva definitiva e totale comprensiva di tutti gli interessi, i costi, le imposte e importi analoghi) e, in particolare, US\$ 6.000.000,00 a GranBio e US\$ 19.000.000,00 a Bioflex, in base ai termini e alle condizioni di cui al successivo Articolo 3 dell'Accordo Transattivo ("Pagamento");

- 2.2 Con l'acquisizione di efficacia del presente Accordo Transattivo:

- a) Beta e GranBio modificheranno il Contratto di Licenza (Allegato 4) come previsto all'Articolo 4 del presente Accordo Transattivo;
- b) Beta concederà 2 (due) licenze non esclusive e non trasferibili dei Primi Brevetti e dei Secondi Brevetti a GranBio affinché GranBio possa, a sua discrezione, costruire due nuovi impianti in Brasile ("Due Nuovi Impianti") ai termini e alle condizioni di cui al separato accordo qui allegato quale **Allegato 9 ("Ulteriore Contratto di Licenza")**; e
- c) Le Parti rinunceranno a tutte le domande e domande riconvenzionali formulate nell'Arbitrato e nel Giudizio Brasiliano ai sensi dell'Articolo 6 del presente Accordo Transattivo.

3. PAGAMENTO

- 3.1. I Primi Assicuratori effettueranno il Pagamento sui seguenti conti correnti bancari:

Per GranBio (US\$ 6.000.000,00):

Banca: Itaú Unibanco SA, New York Branch – NY - USA

Conto: 3470622106

TRADUZIONE DI CORTESIA NON VINCOLANTE

ABA: 026002613

Per Bioflex (US\$ 19.000.000,00):

Banca Beneficiaria: Itau Unibanco SA / San Paolo / Brasile – Codice Swift ITAUBRSPNHO – Conto 3544030205001

Banca Intermediaria: Standard Chartered Bank / New York / USA – Codice Swift SCBLUS33 – ABA 026002561

Informazioni Aggiuntive: Branch 4005 and Account 00603-8

- 3.2. Il presente Accordo Transattivo libererà Beta, Biochemtex e M&G Fin. *in toto* da tutte le altre responsabilità verso GranBio, Bioflex e le società controllate, ai sensi del successivo Articolo 6.5..
- 3.3 Un separato accordo è concluso tra Beta, Biochemtex e M&G Fin., da una parte, e gli Assicuratori, dall'altra, in cui vengono definite tutte le rispettive obbligazioni, diritti, richieste e pretese in relazione o correlati ai fatti riportati nelle Premesse, nelle Controversie, nell'Arbitrato e nel Giudizio Brasiliano, nella Lettera GranBio e nelle Nuove Soluzioni Tecniche dell'Impianto Brasiliano;
- 3.4. GranBio e Bioflex conserveranno ogni diritto di agire nei confronti dei loro assicuratori (per rischi di costruzione, progettazione e operativi) ("**Contestazioni GranBio**") compresi gli assicuratori locali del mercato brasiliano (gli Assicuratori Brasiliani). GranBio, Bioflex e GranBio Investimentos accettano, con il presente atto, di manlevare e tenere indenne Beta e/o Biochemtex e/o M&G Fin. (e/o i soggetti controllati direttamente e/o indirettamente da M&G Fin.) e/o gli Assicuratori da tutti i costi e i danni (comprese le spese legali) sostenuti qualora qualsiasi parte, compresi, a titolo meramente esemplificativo, gli Assicuratori Brasiliani, agisca contro Beta e/o Biochemtex e/o M&G Fin. (e/o i soggetti controllati direttamente e/o indirettamente da quest'ultima) e/o gli Assicuratori in relazione alle Contestazioni GranBio, in forza di qualsivoglia transazione, in via surrogatoria o altrimenti.
- 3.5 Con l'entrata in vigore del presente Accordo Transattivo GranBio, Bioflex e GranBio Investimentos riconoscono che, nonostante il Pagamento, non hanno, non hanno avuto né avranno mai alcun diritto, credito, richiesta e/o pretesa di sorta nei confronti degli Assicuratori in relazione o con riferimento ai fatti riportati nelle Premesse, nelle Controversie, nell'Arbitrato e nel Giudizio Brasiliano, nella Lettera GranBio e nelle Nuove Soluzioni Tecniche dell'Impianto Brasiliano, nonché nelle Polizze.

4. CONTRATTO DI LICENZA

- 4.1. Come indicato all'Articolo 2.2(a) di cui sopra, Beta e GranBio convengono di modificare i seguenti termini del Contratto di Licenza (Allegato 4):
 - a) Eliminare gli Articoli 2 e 3 del Contratto di Licenza. Per maggior chiarezza si precisa che nessun ulteriore compenso e/o somma sarà dovuta da GranBio e GranBio non avrà alcun diritto di richiedere la restituzione di alcun corrispettivo e/o somma già pagata in adempimento del Contratto di Licenza.
 - b) Sostituire la definizione di "Diritti di Brevetto" come segue:

TRADUZIONE DI CORTESIA NON VINCOLANTE

"indica ogni brevetto riportato nell'Allegato 2 al presente atto."

- c) Eliminare gli Articoli 10, 11, 13.4, 13.5 e 13.6 del Contratto di Licenza al fine di liberare Beta da ogni responsabilità ai sensi di tali disposizioni nonché ai sensi dell'Articolo 28.3 del Contratto di Licenza (Allegato 4).
- d) Sostituire l'Articolo 12.1 come segue:
"Il Fornitore non rende alcuna garanzia, espressa o implicita, con riferimento alla Tecnologia Proesa e/o alle Informazioni Tecniche, che sono concesse in licenza al Destinatario nello stato in cui si trovano. In particolare, in via meramente esemplificativa, il Fornitore non garantisce: a) la commerciabilità o l'idoneità della Tecnologia Proesa e/o delle Informazioni Tecniche ad un determinato scopo, b) che la Tecnologia Proesa e/o le Informazioni Tecniche consentiranno al Fornitore di progettare, fornire, costruire, far funzionare e/o eseguire la manutenzione dell'Impianto, e/o produrre etanolo, c) che l'Impianto soddisferà specifici livelli di performance, d) che l'Impianto produrrà etanolo di una certa qualità, e infine e) che la Tecnologia Proesa e/o le Informazioni Tecniche non violano diritti di terzi."
- e) Sostituire l'Articolo 15.2 come segue:
"Qualora il Fornitore apporti dei miglioramenti alla Tecnologia di Processo PROESA™ o ai Diritti di Brevetto o alle Informazioni Tecniche concesse in licenza ai sensi del presente atto, tali miglioramenti saranno di esclusiva proprietà del Fornitore."
- f) Sostituire l'Articolo 15.3 come segue:
"Qualora il Destinatario apporti dei miglioramenti al processo che il Destinatario deve applicare all'Impianto, tali miglioramenti saranno di esclusiva proprietà del Destinatario, che potrà liberamente concedere in licenza tali miglioramenti a terzi senza dover pagare alcun corrispettivo al Fornitore e/o all'Appaltatore o ai loro aventi causa.

Si precisa che i miglioramenti a cui si riferisce il presente articolo 15.3 sono quelli sviluppati e implementati dal Destinatario sull'Impianto senza alcuna collaborazione del Fornitore e/o Appaltatore, in qualsiasi momento compreso tra la Data di Avvio e il 18 aprile 2018, e che sono descritti nell'Allegato 9".
- g) Sostituire l'Articolo 20.2 come segue:

"Il Destinatario accetta espressamente la cessione e/o il trasferimento del presente Contratto da parte del Fornitore ai terzi che risulteranno essere titolari ultimi dei Diritti di Brevetto e/o delle Informazioni Tecniche e/o della Tecnologia Proesa in forza di procedura competitiva ex Articolo 163 bis della Legge Fallimentare (R.D. 16.3.1942 n. 267)".
- h) Sostituire l'Articolo 28.2 come segue:

TRADUZIONE DI CORTESIA NON VINCOLANTE

"Gli Allegati da 1 a 9 sono parte integrante e avranno la stessa validità del presente Contratto. Tuttavia, in caso di conflitto tra gli Allegati e le Definizioni e/o gli Articoli da 1 a 28, le Definizioni e gli Articoli da 1 a 28 prevarranno."

- 4.2. Le suddette eliminazioni o modifiche al Contratto di Licenza diverranno efficaci dalla data di entrata di vigore dell'Accordo Transattivo.

5. DICHIARAZIONI DI BETA E BIOCHEMTEX

- 5.1. Beta e Biochemtex, a soli fini transattivi e sulla base dell'esame dell'Allegato 7, convengono che le Nuove Soluzioni Tecniche dell'Impianto Brasiliano (Allegato 8), per quanto a loro conoscenza: (i) non violano i Primi Brevetti (Allegato 2) e i Secondi Brevetti (Allegato 3); (ii) sono di esclusiva proprietà di GranBio, GranBio Investimentos e BioFlex; e (iii) possono essere liberamente concessi in licenza da GranBio, GranBio Investimentos e BioFlex a terzi, senza dover pagare alcun corrispettivo a Beta e Biochemtex o ai successori.
- 5.2. GranBio, Bioflex e GranBio Investimentos concedono a Beta e Biochemtex il diritto di visitare il primo impianto, ad eccezione dell'Impianto Brasiliano e dei Due Nuovi Impianti, in cui le Nuove Soluzioni Tecniche dell'Impianto Brasiliano sono o saranno utilizzate ("**Primo Eventuale Impianto**"), per verificare se la tecnologia del Primo Eventuale Impianto si avvalga dei Primi Brevetti e/o dei Secondi Brevetti. A tal fine, e per visitare il Primo Eventuale Impianto, Beta e Biochemtex dovranno soltanto informare GranBio e/o Bioflex e/o GranBio Investimentos e/o i terzi titolari del Primo Eventuale Impianto con preavviso scritto di 10 (dieci) giorni lavorativi.
- 5.3. Ogni visita al Primo Eventuale Impianto dovrà essere compiuta nei giorni lavorativi in un orario compreso tra le 9:00 e le 17:00, in modo tale da non incidere sulla normale attività dell'impianto. Il diritto di visita di cui all'Articolo 5.2 rimarrà efficace per 5 (cinque) anni dalla data di acquisizione di efficacia del presente Accordo Transattivo e per un massimo di 3 (tre) visite all'anno in totale da parte di Beta e/o Biochemtex.
- 5.4. GranBio, Bioflex e GranBio Investimentos si adopereranno affinché ogni vendita e/o licenza e/o sub-licenza stipulata con terzi in merito alle Nuove Soluzioni Tecniche dell'Impianto Brasiliano nel Primo Eventuale Impianto comprenda tale diritto di visita per Beta e/o Biochemtex.
- 5.5. Qualora, durante le visite previste all'Articolo 5.2., Beta e/o Biochemtex venissero a conoscenza di qualsiasi violazione dei Primi Brevetti e/o dei Secondi Brevetti da parte di GranBio, Bioflex e/o GranBio Investimentos e/o di terzi che utilizzano le Nuove Soluzioni Tecniche dell'Impianto Brasiliano, dovranno informare immediatamente GranBio e/o Bioflex e/o GranBio Investimentos, e le Parti compiranno ragionevoli sforzi per trovare una soluzione in buona fede che potrebbe includere la stipula di un contratto di licenza tra le Parti o tra alcune di esse in relazione al brevetto violato.

TRADUZIONE DI CORTESIA NON VINCOLANTE

6. RINUNCIA ALLE DOMANDE E ALLE DOMANDE RICONVENZIONALI FORMULATE NELL'ARBITRATO E NEL GIUDIZIO BRASILIANO

6.1. Entro cinque (5) giorni lavorativi dal ricevimento del Pagamento da parte di GranBio e Bioflex:

- a) GranBio, Bioflex, Beta e Biochemtex dovranno dare irrevocabilmente disposizione ai rispettivi rappresentanti legali costituiti nell'Arbitrato di chiedere un *Award by Consent* nella forma concordata riportata nell'Allegato 10 (l'*"Award by Consent"*). GranBio, Bioflex, Beta e Biochemtex dovranno individualmente dare disposizione e fare in modo che una copia del modello di lettera concordato e riportato nell'Allegato 11 sia sottoscritto dai rispettivi rappresentanti legali costituiti nell'Arbitrato e sia inviato all'ICC.
- b) GranBio, Bioflex e GranBio Investimentos dovranno rinunciare al Giudizio Brasiliano ai sensi dell'art. 487(III)(c) del Codice di Procedura Civile brasiliano. Nella loro istanza di rinuncia al giudizio Brasiliano ai sensi di tale disposizione, GranBio, Bioflex e GranBio Investimentos dovranno dichiarare che non solo rinunciano al diritto di produrre prove e ad altri diritti sui quali si basa il Giudizio Brasiliano, ma anche, in maniera specifica, che liberano e esonerano definitivamente da ogni responsabilità, incondizionatamente e permanentemente, M&G Fin. nonché i soggetti da essa direttamente o indirettamente controllati, nei più ampi limiti consentiti dalla legge, per ogni controversia, divergenza, contrasto o pretesa di qualsiasi genere, per legge o *in equity*, nel presente ordinamento o qualsiasi altro, noto o ignoto, formulato o non formulato, derivante, relativo o connesso ai Contratti Proesa, alle Controversie e al Giudizio Brasiliano, che GranBio, Bioflex e GranBio Investimentos possa vantare contro M&G Fin. o altri soggetti da essa direttamente o indirettamente controllati. Le spese di giudizio del Giudizio Brasiliano saranno esclusivamente a carico di GranBio, Bioflex e GranBio Investimentos. Le spese e i costi sostenuti da GranBio e Bioflex per gli onorari dei relativi legali, periti e per gli altri costi ad essi correlati rimarranno a carico delle stesse, mentre le spese e i costi sostenuti da M&G Fin. per gli onorari dei suoi legali, periti e gli altri costi da essa sostenuti o che essa sosterrà in relazione al Giudizio Brasiliano rimarranno in capo alla stessa.

6.2 Onde evitare ogni dubbio, GranBio, Bioflex, Beta e Biochemtex convengono che l'*Award by Consent* sarà una decisione definitiva, vincolante e inappellabile e che, concordando tale *Award by Consent*, GranBio, Bioflex, Beta e Biochemtex, hanno rinunciato a tutti i diritti ad esse spettanti di (i) eccepire il difetto di giurisdizione del collegio arbitrale per qualsivoglia ragione, (ii) impugnare l'*Award by Consent* per motivi legati alla giurisdizione o per qualsivoglia ragione, e (iii) formulare opposizione all'esecuzione dell'*Award by Consent* per qualsiasi ragione e in qualsiasi ordinamento.

6.3 GranBio, Bioflex, Beta e Biochemtex convengono che non si applicherà nessuno dei motivi di rifiuto del riconoscimento e dell'esecuzione previsti all'Articolo V della Convenzione sul Riconoscimento dei Lodi Arbitrali Stranieri.

6.4 GranBio, Bioflex, Beta e Biochemtex convengono che le Parti chiederanno alla Segreteria dell'ICC di stabilire i costi dell'arbitrato, che saranno sostenuti in parti uguali dalle Parti sino all'importo già

TRADUZIONE DI CORTESIA NON VINCOLANTE

pagato dalle stesse. I costi residui dell'Arbitrato che eccedano l'importo già pagato dalle Parti saranno a carico di GranBio e Bioflex. I costi e le spese sostenuti, rispettivamente, da GranBio e Bioflex per gli onorari dei loro legali, dei periti e per le altre spese correlate rimarranno a carico di ciascuna di esse, mentre i costi e le spese sostenuti, rispettivamente, da Beta e Biochemtex per gli onorari dei loro legali, dei periti e per le altre spese correlate, sostenute o che saranno sostenute in relazione all'Arbitrato, rimarranno a carico di ciascuna di esse.

- 6.5. Al ricevimento del Pagamento, ciascuna delle Parti dovrà immediatamente, incondizionatamente e permanentemente liberare e esonerare da responsabilità in via definitiva le altre, nei più ampi limiti consentiti dalla legge, per ogni controversia, divergenza, contrasto o pretesa di qualsiasi genere, per legge o *in equity*, nel presente ordinamento o qualsiasi altro, noto o ignoto, formulato o non formulato, derivante, relativo o connesso ai Contratti Proesa, alle Controversie, all'Arbitrato o al Giudizio Brasiliano, che una delle Parti possa vantare nei confronti dell'altra alla data di acquisizione di efficacia del presente Accordo Transattivo. Onde evitare ogni dubbio, GranBio non sarà responsabile dei pagamenti o delle *fees* passate o future di cui agli Articoli 2 e 3 del Contratto di Licenza (Allegato 4) (che devono essere eliminati ai sensi dell'Articolo 4.1(a) di cui sopra). Inoltre, al momento del ricevimento del Pagamento, GranBio, Bioflex e GranBio Investimentos dovranno immediatamente, incondizionatamente e permanentemente liberare e esonerare da responsabilità in via definitiva M&G Fin., nonché i soggetti da essa direttamente o indirettamente controllati, nei più ampi limiti consentiti dalla legge, per ogni controversia, divergenza, contrasto o pretesa di qualsiasi genere, per legge o *in equity*, nel presente ordinamento o qualsiasi altro, noto o ignoto, formulato o non formulato, derivante, relativo o connesso ai Contratti Proesa, alle Controversie e al Giudizio Brasiliano, che GranBio, Bioflex e GranBio Investimentos possano vantare nei confronti di M&G Fin. nonché dei soggetti da essa direttamente o indirettamente controllati, alla data di acquisizione di efficacia del presente Accordo Transattivo.

7. LEGGE APPLICABILE E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

- 7.1 Il presente Accordo Transattivo, compresa la Clausola 7.2 e tutte le obbligazioni non contrattuali derivanti o relative ad esso, saranno disciplinati dal diritto inglese.
- 7.2. Le controversie, pretese e divergenze tra le Parti e/o M&G Fin. derivanti, relative o comunque connesse al presente Accordo Transattivo, comprese le controversie relative alla sua esistenza, validità, interpretazione, adempimento, violazione o risoluzione, o alle conseguenze della sua nullità e le controversie relative alle obbligazioni non contrattuali derivanti o relative ad esso, saranno rimesse alla giurisdizione esclusiva dei tribunali dell'Inghilterra e del Galles.

8. CONDIZIONI SOSPENSIVE DEL ACCORDO TRANSATTIVO

TRADUZIONE DI CORTESIA NON VINCOLANTE

8.1. Il presente Accordo Transattivo acquisterà efficacia subordinatamente all'avverarsi delle seguenti condizioni sospensive:

- i. Deposito da parte di Beta e Biochemtex, entro il 23 aprile 2018, di una proposta di concordato preventivo ("**Concordato**") per la definizione delle pretese di GranBio e Bioflex alle condizioni previste dal presente Accordo Transattivo che sarà allegato all'istanza di concordato preventivo in una sua copia sottoscritta assieme ad una copia sottoscritta del distinto accordo transattivo di cui all'Art. 3.3;
- ii. Che il Tribunale di Alessandria:
 - (ii.a) ammetta Beta e Biochemtex al Concordato;
 - (ii.b) autorizzi Beta e Biochemtex, ai sensi dell'Articolo 167 della Legge Fallimentare (o di altre disposizioni di legge applicabili), a concludere il presente Accordo Transattivo e il separato accordo transattivo di cui all'Articolo 3.3. di cui sopra con gli Assicuratori nonché ad acconsentire all'esecuzione del Pagamento ai sensi dell'Articolo 3 del presente Accordo Transattivo;
- iii. Che Beta, Biochemtex e M&G Fin., da una parte, e gli Assicuratori, dall'altra, sottoscrivano il separato accordo transattivo di cui all'Articolo 3.3 (anch'esso soggetto e subordinato all'avverarsi delle condizioni sospensive di cui agli articoli 8.1(i) e 8.1(ii) di cui sopra).

9. COMUNICAZIONI

9.1 Le comunicazioni che debbano essere fornite ai sensi del presente Accordo Transattivo dovranno essere inviate per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante consegna notturna da parte di un corriere espresso commerciale o altro servizio che possa accertare la consegna ai seguenti indirizzi (e le comunicazioni così inviate saranno efficaci dalla data in cui l'altra Parte le ha ricevute):

Per Beta:

Beta Renewables S.p.A.

Strada Ribocca 11,

15057 - Tortona (AL) Italia

Alla cortese attenzione di: Sig. Dario Giordano

Per Biochemtex:

Biochemtex S.p.A.

Strada Ribocca 11,

15057 - Tortona (AL) Italia

Alla cortese attenzione di: Sig. Giovanni Bolcheni

TRADUZIONE DI CORTESIA NON VINCOLANTE

Per GranBio:

GranBio LLC

Atlanta, 3625 Cumberland Boulevard SE Suite 1000,
GA 30339-6403 – U.S.A.

Alla cortese attenzione di: Bernardo Gradin

Per Bioflex:

Bioflex Agroindustrial S.A.

Brigadeiro Faria Lima, 2277 15° Piano,
CAP 01452-000, San Paolo, Brasile

Alla cortese attenzione di: Bernardo Gradin

Per GranBio Investimentos:

GranBio Investimentos S.A.

Brigadeiro Faria Lima, 2277 15th Floor,
CEP 01452-000, Sao Paulo, Brazil

Alla cortese attenzione di: Bernardo Gradin

Per Beazley

Beazley Staff Underwriting Ltd, in nome e per conto di Lloyd's Syndicate 2623, e Beazley Underwriting Ltd, in nome e per conto di Lloyd's Syndicate 0623, Plantation Place South, 60 Great Tower Street,

Londra EC3R 5AD, Regno Unito

Alla cortese attenzione di: Anthony Kerr

Per Markel

Markel Syndicate Management Limited (in qualità di amministratore di Lloyd's Syndicate 3000)
20 Fenchurch Street,

TRADUZIONE DI CORTESIA NON VINCOLANTE

Londra EC3M 3AZ, Regno Unito

Alla cortese attenzione di: Jennifer Smith

Per AMTrust

AMTrust Syndicates Limited (in qualità di amministratore Lloyd's Syndicate 1206)

47 Mark Lane,

Londra EC3R 7QQ, Regno Unito

Alla cortese attenzione di: Tom Maloney

10. RISERVATEZZA E ANNUNCI

- 10.1 Fatto salvo quanto previsto alla clausola 10.2, ciascuna delle Parti dovrà trattare in maniera strettamente riservata e non dovrà comunicare o utilizzare le condizioni del presente Accordo Transattivo e le informazioni o il materiale ricevuto o ottenuto per effetto della conclusione del presente Accordo Transattivo (le "**Informazioni Riservate**"), e dovrà fare in modo che le sue collegate nonché i suoi dirigenti, dipendenti, rappresentanti, professionisti e altri consulenti facciano altrettanto.
- 10.2 La Clausola 10.1 non impedirà di comunicare o fare uso delle Informazioni Riservate qualora tale comunicazione o utilizzo sia:
- a) finalizzato all'adempimento dell'Articolo 6.1 di cui sopra;
 - b) imposto o richiesto dalla legge o dai competenti organi giudiziari o di controllo (quali, a titolo meramente esemplificativo, i commissari giudiziari e/o tribunale fallimentare italiani);
 - c) richiesto per attuare e far valere le condizioni del presente Accordo Transattivo, per quanto necessario, anche per i procedimenti giudiziari derivanti dal presente Accordo Transattivo;
 - d) compiuto nei confronti di una autorità governativa in relazione alle questioni fiscali della Parte che compie la comunicazione;
 - e) compiuto nei confronti dei revisori, assicuratori, riassicuratori, consulenti professionali o banche di alcuna delle Parti, nella misura in cui tali soggetti abbiano bisogno di conoscere tali informazioni;
 - f) compiuto nei confronti dei soci di alcuna delle Parti, con l'accordo che anche tali soci rispetteranno gli obblighi di riservatezza previsti nella presente clausola;
 - g) in relazione alle informazioni che sono o divengano di pubblico dominio (per causa diversa dalla violazione del presente Accordo Transattivo).

TRADUZIONE DI CORTESIA NON VINCOLANTE

- 10.3 Nessuna delle Parti potrà rilasciare annunci o dichiarazioni pubbliche in merito all'esistenza o all'oggetto del presente Accordo Transattivo senza il previo consenso scritto delle altre Parti, che potranno negarlo a loro piena discrezionalità.
- 10.4 La limitazione di cui all'Articolo 10.3 non si applicherà agli annunci che debbano essere compiuti da una delle Parti per legge o per provvedimento di un competente organismo di controllo; tuttavia, qualora una delle Parti debba compiere un annuncio, dovrà consultarsi con ciascuna delle altre Parti (se possibile) prima di adempiere tale obbligo.

11. VARIE

- 11.1. Il presente Accordo Transattivo andrà a vantaggio e sarà vincolante in capo alle Parti del presente atto nonché ai rispettivi aventi causa e cessionari. Fatta eccezione per M&G Fin., che riceverà tutti i vantaggi del presente Accordo Transattivo e potrà far valere i relativi termini, come sopra indicati, le Parti convengono che i termini del presente Accordo Transattivo non potranno essere fatte valere da altri terzi ai sensi del Contracts (Rights of Third Parties) Act del 1999.
- 11.2. Le Parti dovranno adottare i provvedimenti ragionevolmente richiesti dall'altra Parte per rendere efficace il presente Accordo Transattivo.
- 11.3. Qualora qualsiasi previsione o previsione parziale del presente Accordo Transattivo fosse o divenisse invalida, illecita o inapplicabile, si considererà modificata nella misura minima necessaria a renderla valida, lecita ed applicabile. Qualora non sia possibile apportare tale modifica, tali previsioni o previsioni parziali saranno considerate eliminate e le Parti dovranno ragionevolmente adoperarsi affinché tali disposizioni siano sostituite da altre valide, lecite ed efficaci e che attuino lo spirito e l'intento del presente Accordo Transattivo. Le modifiche o l'eliminazione di un articolo o di un paragrafo ai sensi della presente clausola non inficeranno la validità e l'applicabilità della parte restante del presente Accordo Transattivo, salvo che tale disposizione sia essenziale affinché il presente Accordo Transattivo possa avere applicazione. Inoltre, qualora:
- a) l'Ulteriore Contratto di Licenza (Allegato 8) scada e/o sia risolto, e/o
 - b) il Contratto di Licenza (Allegato 4) scada ai sensi dell'Articolo 21.1. del Contratto di Licenza e/o sia risolto dalle Parti;
- ciò non inficerà la validità del presente Accordo Transattivo, che rimarrà pienamente valido ed efficace.
- 11.4. Ogni modifica al presente Accordo Transattivo sarà efficace solo se compiuta con atto scritto sottoscritto dalle Parti (o dai loro rappresentanti autorizzati).
- 11.5. Il presente Accordo Transattivo rappresenta l'intero accordo tra le Parti e sostituisce ed estingue ogni previo accordo, promessa, impegno, garanzia, dichiarazione e intesa, scritta o orale, tra le stesse, in merito al suo oggetto. Ciascuna delle Parti riconosce e conviene che, nella stipulazione del presente Accordo Transattivo, essa non ha fatto affidamento su alcun accordo, dichiarazione, impegno,

TRADUZIONE DI CORTESIA NON VINCOLANTE

garanzia e intesa di alcun genere, e non avrà alcun diritto o mezzo di tutela a tale riguardo (oltre a quanto espressamente previsto nel presente Accordo Transattivo), da chiunque espresso o concesso prima della data del presente Accordo Transattivo, e che sono escluse tutte le condizioni, garanzie o altri termini previsti per legge o dalla *common law*, nei più ampi limiti consentiti dalla legge. Nulla, nella presente clausola, varrà ad escludere o limitare la responsabilità per dolo.

11.6. Il presente Accordo Transattivo è concluso in relazione alla definizione transattiva delle Controversie, dell'Arbitrato e del Giudizio Brasiliano e alla luce di altre considerazioni. Le Parti, con il presente atto, riconoscono e convengono che nessuna di esse ha fatto alcuna ammissione relativa ad illeciti o responsabilità, e che nulla nel presente Accordo Transattivo potrà essere inteso o interpretato dalle Parti quale ammissione di illeciti o responsabilità ad opera di alcuna delle Parti del presente Accordo Transattivo o di altri soggetti o persone.

11.7. Ciascuno dei firmatari del presente Accordo Transattivo dichiara e garantisce, in qualità di firmatario autorizzato di tale Parte e non in proprio, di avere i poteri e di essere stato debitamente autorizzato a sottoscrivere il presente Accordo Transattivo per conto del soggetto così indicato, e che non sono necessari ulteriori autorizzazioni e permessi.

11.8. I seguenti Allegati costituiscono parte integrante del presente Accordo Transattivo:

Allegato 1:	Tecnologia Proesa
Allegato 2:	Primi Brevetti
Allegato 3:	Secondi Brevetti
Allegato 4:	Contratto di Licenza
Allegato 5:	Contratto BETS
Allegato 6:	Contratto di Fornitura
Allegato 7:	Lettera GranBio
Allegato 8:	Nuove Soluzioni Tecniche dell'Impianto Brasiliano
Allegato 9:	Ulteriore Contratto di Licenza
Allegato 10:	Rinuncia all'Arbitrato – <i>Award by Consent</i> ;
Allegato 11:	Rinuncia all'Arbitrato – Modello di lettera all'ICC concordato.

11.9. Il presente Accordo Transattivo potrà essere sottoscritto in qualsivoglia numero di esemplari omologhi, ciascuno dei quali, qualora sottoscritto, dovrà essere un originale e tutti nel loro insieme attesteranno il medesimo Accordo Transattivo.

Beta

Data: _____

TRADUZIONE DI CORTESIA NON VINCOLANTE

Dott. Dario Giordano

Rappresentante Legale

Biochemtex

Data: _____

Dott. Giovanni Bolcheni

Rappresentante Legale

GranBio

Data: _____

Dott. Bernardo Gradin

Rappresentante Legale

Bioflex

Data: _____

Dott. Carlos Arruti Rey e João Baptista Emiliano Farah

Rappresentanti Legali

GranBio Investimentos

Data: _____

Dott. Bernardo Gradin

Rappresentante Legale

Beazley Staff Underwriting Ltd in nome e per conto di Lloyd's Syndicate 2623 e Beazley Underwriting Ltd

TRADUZIONE DI CORTESIA NON VINCOLANTE

in nome e per conto di Lloyd's Syndicate 0623

Data: _____

Anthony Kerr

Rappresentante Autorizzato

Markel Syndicate Management Limited (in qualità di agente generale per Lloyd's Syndicate 3000),

Data: _____

Jennifer Smith

Rappresentante Autorizzato

AmTrust Syndicates Limited (in qualità di agente generale per Lloyd's Syndicate 1206)

Data: _____

Dott. Tom Maloney

Rappresentante Autorizzato

TRADUZIONE DI CORTESIA – NON VINCOLANTE

Addendum 1 all'Accordo Transattivo

I termini che seguono sono parte integrante ed essenziale dell'Accordo Transattivo (i termini aventi iniziale maiuscola avranno lo stesso significato indicato nell'Accordo Transattivo salvo diverse disposizioni):

Tutte le condizioni sospensive stabilite alla Clausola 8.1 ii. devono essere adempiute entro 60 giorni dalla sottoscrizione dell'Accordo Transattivo; tale termine può essere prorogato, non oltre il 30 Settembre 2018 nel caso in cui la proroga sia dovuta alle necessità della Procedura di Concordato avviata da Beta e Biochemtex.

Nel caso in cui una qualsiasi delle condizioni sospensive stabilite alla Clausola 8.1 non dovesse essere adempiuta entro il termine sopraindicato, l'Accordo Transattivo non avrà alcun effetto e validità tra le Parti.

Beta

Luogo e Data: _____

Dott. Dario Giordano

Rappresentante Legale

Biochemtex

Luogo e Data: _____

Dott. Giovanni Bolcheni

Rappresentante Legale

GranBio

Luogo e Data: _____

Dott. Bernardo Gradin

Rappresentante Legale

Bioflex

Luogo e Data: _____

Dott. Carlos Arruti Rey e João Baptista Emiliano

Farah

Rappresentante Legale

GranBio Investimentos

Luogo e Data: _____

Dott. Bernardo Gradin

Rappresentante Legale

TRADUZIONE DI CORTESIA – NON VINCOLANTE

Addendum 1 all'Accordo Transattivo

Beazley Staff Underwriting Ltd in nome e per conto di Lloyd's Syndicate 2623 e Beazley Underwriting Ltd in nome e per conto di Lloyd's Syndicate 0623

Luogo e Data: _____

Anthony Kerr

Rappresentante Autorizzato

Markel Syndicate Management Limited (in qualità di agente generale per Lloyd's Syndicate 3000),

Luogo e Data: _____

Jennifer Smith

Rappresentante Autorizzato

AmTrust Syndicates Limited (in qualità di agente generale per Lloyd's Syndicate 1206)

Luogo e Data: _____

Dott. Tom Maloney

Rappresentante Autorizzato

TRADUZIONE DI CORTESIA – NON VINCOLANTE

[OMISSIS]

ACCORDO TRANSATTIVO TRA

1. **Beta Renewables S.p.A.**, società di diritto italiano, con sede legale in Tortona (Alessandria), Strada Ribrocca 11, numero di P.IVA e numero di registrazione presso il Registro della Imprese di Alessandria 02232720066, qui rappresentata dal suo rappresentante legale Dott. Dario Giordano ("**Beta**");
2. **Biochemtex S.p.A.** (in precedenza, Chemtex Italia S.p.A.), società di diritto italiano, con socio unico, con sede legale in Tortona (Alessandria), Strada Ribrocca 11, numero di P.IVA e numero di registrazione presso il Registro della Imprese di Alessandria 04740320967, qui rappresentata dal suo rappresentante legale Dott. Giovanni Bolcheni ("**Biochemtex**");
3. **M&G Finanziaria S.p.A.** (in precedenza, M&G Finanziaria S.r.l.), società di diritto italiano, con sede legale in Tortona (Alessandria), Strada Ribrocca 11, numero di P.IVA 02098590066, qui rappresentata dal suo rappresentante legale Dott. Vittorio Ghisolfi ("**M&G Finanziaria**");

di seguito, Beta, Biochemtex e M&G Finanziaria, saranno collettivamente denominate "**Assicurati**";

e

4. **Beazley Staff Underwriting Ltd in nome e per conto di Lloyd's Syndicate 2623 e Beazley Underwriting Ltd in nome e per conto di Lloyd's Syndicate 0623**, con sede legale in Plantation Place South, 60 Great Tower Street, Londra EC3R 5AD, Regno Unito, qui rappresentata dal suo rappresentante autorizzato Anthony Kerr;
5. **Markel Syndicate Management Limited (in qualità di agente generale per Lloyd's Syndicate 3000)**, con sede legale in 20 Fenchurch Street, Londra EC3M 3AZ, Regno Unito, qui rappresentata dal suo rappresentante autorizzato Jennifer Smith;
6. **AmTrust Syndicates Limited (in qualità di agente generale per Lloyd's Syndicate 1206)**, con sede legale in 47 Mark Lane, Londra, EC3R 7QQ, Regno Unito, qui rappresentata dal suo rappresentante autorizzato Tom Maloney;

di seguito, gli assicuratori di cui ai numeri 4., 5. e 6. sopramenzionati saranno collettivamente denominati "**Assicuratori Primari**";

7. **Catlin Underwriting Agencies Limited in nome e per conto di XL Syndicate 1209 e XL Insurance Company SE**, con sede legale in 20 Gracechurch Street, Londra EC3V 0BG, Regno Unito, qui rappresentata dal suo rappresentante autorizzato David Friend;
8. **HCC International Company Plc, Sucursal en España**, con sede legale in Torre Diagonal Mar, Josep Pla, Planta 10, 08019 Barcellona, numero di P.IVA ESW0060927A, qui rappresentata dal suo rappresentante autorizzato Marta Ruiz;
9. **Antares Lloyd's Syndicate 1274**, con sede legale in 21 Lime Street, Londra, EC3M 7HB, Regno Unito, qui rappresentata dal suo rappresentante autorizzato Marshall Jones;

TRADUZIONE DI CORTESIA – NON VINCOLANTE

10. **AIG Europe Limited**, società membro del gruppo American International Group Inc (AIG), registrata in Inghilterra con il numero 1486260, con sede legale presso l'AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito, qui rappresentata dal suo rappresentante autorizzato Andrew Kelcher;

di seguito, gli assicuratori di cui ai numeri 7., 8., 9., e 10. sopramenzionati saranno collettivamente denominati "**Primi Assicuratori in Eccesso**";

11. **AmTrust Syndicates Limited (in qualità di agente generale per Syndicate 1861)** con sede legale in 47 Mark Lane, Londra, EC3R 7QQ, Regno Unito, qui rappresentata dal suo rappresentante autorizzato Tom Maloney;

12. **Antares Lloyd's Syndicate 1274** con sede legale in 21 Lime Street, Londra, EC3M 7HB, Regno Unito, qui rappresentata dal suo rappresentante autorizzato Marshall Jones;

13. **Starstone Insurance SE**, con sede legale in Zollstrasse 82, 9494 Schaan, Liechtenstein, qui rappresentata dal suo rappresentante autorizzato Nick Rogers;

14. **AIG Europe Limited**, società membro del gruppo American International Group Inc (AIG), registrata in Inghilterra con il numero 1486260, con sede legale presso l'AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito, qui rappresentata dal suo rappresentante autorizzato Andrew Kelcher;

15. **Allied World Assurance Company (Europe) dac**, con sede legale in 19th Floor, 20 Fenchurch Street, Londra EC3M 3BY, qui rappresentata dal suo rappresentante autorizzato Ting Low;

16. **XL Insurance Company SE**, con sede legale in 20 Gracechurch Street, Londra EC3V 0BG, Regno Unito, qui rappresentata dal suo rappresentante autorizzato David Friend;

17. **Great Lakes Reinsurance (UK) Plc**, con sede legale in Re Königinstr. 107, 80802 Monaco, Germania, qui rappresentata dal suo rappresentante legale Saba Rehman;

di seguito, gli assicuratori di cui ai numeri 11., 12., 13., 14., 15., 16., e 17 sopramenzionati saranno collettivamente denominati i "**Secondi Assicuratori in Eccesso**";

di seguito, tutti gli assicuratori elencati ai numeri da 4. a 17. sopramenzionati saranno collettivamente denominati gli "**Assicuratori**".

PREMESSE

Premesso che:

- A. Mossi & Ghisolfi International S.a.r.l. ha stipulato le Polizze Assicurative per Responsabilità derivante da Errori ed Omissioni per il periodo intercorrente tra il 30 Giugno 2014 e il 30 Giugno 2015 numeri 1902736 (la "**Polizza Primaria**"), 1902737 (la "**Prima Polizza in Eccesso**") e 1902738 (la "**Seconda Polizza in Eccesso**") (collettivamente anche le "**Polizze**") rispettivamente con gli Assicuratori Primari, i Primi Assicuratori in Eccesso e i Secondi Assicuratori in Eccesso;
- B. Beta, Biochemtex e M&G Finanziaria sono denominate assicurati ai sensi delle Polizze;
- C. Beta è la titolare di una tecnologia per produrre etanolo combustibile da colture energetiche e residui agricoli (la "**Tecnologia Proesa**") ed è anche titolare di alcuni brevetti relativi alla Tecnologia Proesa;

TRADUZIONE DI CORTESIA – NON VINCOLANTE

- D. Biochemtex è una società attiva nell'ingegneria, nel *procurement* e nella costruzione di impianti chimici;
- E. In data 15 Maggio 2012, Beta e Graal Bio LLC (oggi GranBio LLC - "**GranBio**") hanno concluso un contratto di licenza, per mezzo del quale Beta ha concesso in licenza la Tecnologia Proesa a GranBio per progettare, procurare, costruire, far funzionare e mantenere un impianto produttivo commerciale in Brasile (Sao Miguel dos Campos – Stato dell'Alagoas – "**Impianto Brasiliano**") per produrre un massimo di 65 kt/y di etanolo cellulosico ("**Contratto di Licenza**");
- F. In data 15 Maggio 2012, Biochemtex e Bioflex Agroindustrial Ltda (oggi Bioflex Agroindustrial S.A. - "**Bioflex**") hanno concluso due distinti contratti: (i) il contratto di ingegneristica base e servizi tecnici per mezzo del quale Biochemtex si impegnavano a fornire a Bioflex progetti di base e informazioni ingegneristiche per la costruzione e il funzionamento dell'Impianto Brasiliano ("**Contratto BETS**"); (ii) il contratto di fornitura dei macchinari per mezzo del quale Biochemtex si impegnavano a fornire a Bioflex alcuni macchinari fondamentali per la costruzione e il funzionamento dell'Impianto Brasiliano ("**Contratto di Fornitura**"). In seguito, il Contratto di Licenza, il Contratto BETS e il Contratto di Fornitura saranno collettivamente denominati i "**Contratti Proesa**";
- G. Tra le parti sopramenzionate alle lettere E. ed F. sorgeva una controversia in relazione ai Contratti Proesa, anche, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, rispetto a (i) la pretesa incapacità dell'Impianto Brasiliano di raggiungere uno stabile funzionamento e di funzionare conformemente a quanto previsto nel Contratto di Licenza; (ii) i servizi forniti da Biochemtex ai sensi del Contratto BETS; (iii) i macchinari forniti da Biochemtex ai sensi del Contratto di Fornitura; (iv) la responsabilità di M&G Finanziaria per le questioni esposte in questa Premessa G; e (v) il mancato pagamento di alcune fatture da parte di GranBio e Bioflex ai sensi del Contratto Proesa ("**Controversie**")
- H. Con lettera datata 24 Aprile 2015, M&G Finanziaria – anche in nome e per conto di Beta e Biochemtex – notificava a titolo precauzionale le "circostanze", che sarebbero poi risultate nelle Controversie, agli Assicuratori per mezzo dell'intermediario Miller Insurance Services LLP.;
- I. In data 7 Aprile 2016, GranBio e Bioflex depositavano una richiesta di arbitrato alla Corte Internazionale di Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale contro Beta e Biochemtex (caso ICC numero 21856/TO – "**Arbitrato**") in relazione alle Controversie. GranBio e Bioflex richiedevano danni eccedenti pari a USD 85.000.000,00 in relazione alle contestazioni avanzate contro Beta e Biochemtex;
- J. In data 19 Maggio 2016, Beta e Biochemtex depositavano memorie separate in risposta alla richiesta di arbitrato e, *inter alia*: (i) si opponevano alla giurisdizione della Corte Internazionale di Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale nell'Arbitrato sulla base del fatto che GranBio e Bioflex non potevano avanzare contestazioni contro Beta e Biochemtex in un singolo procedimento arbitrale; (ii) rigettavano le contestazioni avanzate da GranBio e Bioflex nella richiesta di arbitrato; e (iii) effettuavano domande riconvenzionali avverso GranBio e Bioflex per il pagamento di diverse fatture insolute, relative ai Contratti Proesa e, in particolare, USD 4.108.578,00 dovuti da GranBio a Beta e USD 3.588.213,11 dovuti da Bioflex a Biochemtex;
- K. In data 23 Giugno 2017, GranBio, Bioflex e GranBio Investimentos S.A. ("**Attori**") depositavano un ricorso dinanzi alla Prima Corte Civile della città di Sao Paulo Miguel Dos Campos per la produzione anticipata di prove contro M&G Finanziaria sul presupposto dell'incapacità dell'Impianto Brasiliano di raggiungere un funzionamento stabile e di rispettare i livelli di *performance* stabiliti nel Contratto di Licenza. Il ricorso richiedeva la

TRADUZIONE DI CORTESIA – NON VINCOLANTE

produzione di prove tecniche da effettuarsi da parte di un perito competente in ingegneria chimica nominato dalla corte (caso n. 0700751-57.2017.8.02.0053 – "**Procedimento Brasiliano**");

- L. In data 20 Settembre 2017, M&G Finanziaria depositava la sua memoria nel Procedimento Brasiliano e rigettava le contestazioni avversarie. M&G Finanziaria obiettava, *inter alia*, che (i) M&G Finanziaria non aveva alcuna relazione con gli Attori; (ii) la Corte Internazionale di Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale nell'Arbitrato di cui trattasi è l'unico organo che abbia giurisdizione sulle contestazioni avanzate nel Procedimento Brasiliano; (iii) le contestazioni erano state erroneamente indirizzate a M&G Finanziaria e (iv) gli Attori non avevano interesse ad agire rispetto alle contestazioni;
- M. Sin dalla commissione dell'impianto Bioflex nel 2014, GranBio e Bioflex apportavano diverse modifiche all'Impianto Brasiliano, in particolare, cessando di usare la configurazione a due fasi della Tecnologia Proesa, modificando il 25% di solidi totali e il tempo di residenza di 19 ore dell'idrolisi enzimatica, modificando il processo di fermentazione/propagazione e riquilificando alcuni macchinari, come descritto in una lettera inviata da GranBio a Beta e Biochemtex, datata 28 marzo 2018 ("**Lettera GranBio**"). Le nuove soluzioni tecniche adottate nell'Impianto Brasiliano includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, una nuova configurazione del sistema di pretrattamento, un nuovo macchinario per lo scambio termico, un nuovo sistema di idrolisi, un nuovo processo di fermentazione/propagazione, un nuovo sistema di effluenza con evaporatore di vinacce, la riquilificazione di macchinari ed altri cambiamenti ("**Nuove Soluzioni Tecniche dell'Impianto Brasiliano**");
- N. Tra gli Assicurati e gli Assicuratori è sorta una controversia concernente la questione se le contestazioni relative alle Controversie e/o effettuate nell'Arbitrato e nel Procedimento Brasiliano siano attualmente coperte o possano in definitiva rientrare nelle Polizze e in quale misura; in seguito, gli Assicuratori non hanno fornito alcuna conferma della copertura ai sensi delle Polizze agli Assicurati;
- O. In data 16 gennaio 2017 e 27 luglio 2017, gli Assicurati e gli Assicuratori Primari hanno stipulato, con piena riserva di diritti, due accordi separati riguardanti il finanziamento temporaneo dei costi e delle spese sostenuti o che saranno sostenuti dagli Assicurati in relazione all'esame, alla difesa e alla gestione della transazione delle contestazioni avanzate nei loro confronti nell'Arbitrato e nel Procedimento Brasiliano ("**Accordi di Finanziamento Temporaneo**");
- P. Nel frattempo, gli Assicurati e gli Assicuratori hanno iniziato le negoziazioni transattive con GranBio, Bioflex e GranBio Invetimientos S.A. con l'obiettivo di raggiungere una composizione bonaria in relazione ai fatti e alle contestazioni specificate nelle Premesse e nelle Controversie, nonché in relazione ai fatti e alle contestazioni indicate nell'Arbitrato e nel Procedimento Brasiliano ("**Accordo Transattivo Quadro**", accluso come Allegato 1);
- Q. Gli Assicurati e gli Assicuratori intendono risolvere definitivamente ogni pretesa e richiesta che gli Assicurati hanno presentato o potrebbero presentare nei confronti degli Assicuratori ai sensi delle Polizze in relazione o connesse ai fatti riportati nelle Premesse, nelle Controversie, nell'Arbitrato e nel Procedimento Brasiliano, nella Lettera GranBio e nelle Nuove Soluzioni Tecniche dell'Impianto Brasiliano, alle condizioni ivi riportate nel presente accordo transattivo. Ciò senza alcun riconoscimento, neanche parziale, circa la fondatezza o l'ammissibilità delle rispettive contestazioni.

TERMINI CONCORDATI

Tutto ciò premesso, gli Assicurati e gli Assicuratori concordano quanto segue:

TRADUZIONE DI CORTESIA – NON VINCOLANTE

1. Le Premesse da A. a Q. sono parte integrante e vincolante del presente accordo;
2. Il presente accordo transattivo entrerà in vigore e diverrà efficace subordinatamente e successivamente all'avveramento delle seguenti condizioni sospensive:
 - i. il deposito da parte di Beta e Biochemtex, entro il 23 aprile 2018, di una proposta di concordato preventivo ("**Procedimento di Concordato**") che preveda la transazione delle contestazioni di GranBio e Bioflex secondo i termini previsti nell'Accordo Transattivo Quadro;
 - ii. che il Tribunale di Alessandria:
 - (ii.a) ammetta Beta e Biochemtex alla Procedura di Concordato;
 - (ii.b) autorizzi Beta e Biochemtex ai sensi dell'Articolo 167 della Legge Fallimentare Italiana (o ai sensi di ogni altra previsione di legge applicabile) a stipulare l'Accordo Transattivo Quadro e il presente accordo transattivo con gli Assicuratori; nonché ad acconsentire all'esecuzione del Pagamento (come definito nell'Accordo Transattivo Quadro);
 - iii. la sottoscrizione dell'Accordo Transattivo Quadro (il quale è anche condizionato e subordinato all'avveramento delle condizioni sospensive 2(i) e 2(ii)) da parte delle parti interessate;
3. Entro sette (7) giorni dalla entrata in vigore del presente accordo transattivo e dell'Accordo Transattivo Quadro, gli Assicuratori Primari pagheranno l'importo complessivo forfettario di US\$ 25.000.000,00 (venticinque milioni di dollari statunitensi) (che le Parti concordano costituire pieno e definitivo pagamento comprensivo di ogni interesse, costo, tasse e simili) a GranBio e/o Bioflex in conformità ai termini e alle condizioni previste dagli articoli 2.1. e 3 dell'Accordo Transattivo Quadro. Detto pagamento non implica in qualsivoglia modo il riconoscimento che le contestazioni effettuate nei confronti degli Assicurati di cui alle Premesse siano fondate e che le contestazioni degli Assicurati per l'indennizzo siano ricomprese o comunque coperte dalle Polizze;
4. Il pagamento di cui al precedente art. 3 (congiuntamente a ogni precedente pagamento eseguito ai sensi degli Accordi di Finanziamento Temporaneo) sarà eseguito dagli Assicuratori Primari in via transattiva in relazione ai fatti e alle circostanze riportate nelle Premesse, e quale piena e definitiva soddisfazione di:
 - a. ogni contestazione e richiesta che gli Assicurati hanno presentato o potrebbero presentare nei confronti degli Assicuratori ai sensi delle Polizze (ivi incluso ogni pagamento di interessi);
 - b. ogni contestazione e richiesta che gli Assicurati hanno presentato o potrebbero presentare nei confronti degli Assicuratori ai sensi delle Polizze in relazione a ogni onorario professionale e spesa (e pagamenti di interessi) dovuti agli avvocati e/o agli esperti, *inter alia* e a titolo esemplificativo, nell'Arbitrato, nel Procedimento Brasiliano e in relazione alla negoziazione e alla redazione dell'Accordo Transattivo Quadro e del presente accordo transattivo;
5. Gli Assicurati riconoscono che il pagamento dell'importo riportato al precedente art. 3 da parte degli Assicuratori Primari esonererà immediatamente, incondizionatamente e definitivamente e assolverà per sempre gli Assicuratori Primari, i Primi Assicuratori in Eccesso e i Secondi Assicuratori in Eccesso, nei limiti consentiti dalla legge, da tutte le loro obbligazioni ai sensi delle Polizze. Gli Assicurati dichiarano e garantiscono, pertanto, di non aver alcuna pretesa nei confronti degli Assicuratori e di rinunciare irrevocabilmente, incondizionatamente e in via definitiva nei confronti degli Assicuratori – i quali accettano detta rinuncia – al diritto di far valere in procedimenti legali (sia civili, penali, amministrativi, ecc.) ogni diritto, contestazione o azione, ivi inclusi futuri diritti, contestazioni o azioni ai sensi delle Polizze, ivi inclusi ogni pretesa per onorari professionali e spese (e ogni connesso pagamento di interessi) nell'ambito delle

TRADUZIONE DI CORTESIA – NON VINCOLANTE

Polizze, ai sensi dell'art. 1917 del Codice Civile italiano e degli Accordi di Finanziamento Temporaneo;

6. Gli Assicuratori riconoscono che ogni e ciascun pagamento già eseguito dagli Assicuratori Primari ai sensi degli Accordi di Finanziamento Temporaneo e da eseguire ai sensi dell'Accordo Transattivo Quadro non sarà restituito né rimborsato. Gli Assicuratori rinunciano con la presente a ogni diritto, contestazione o azione, ivi inclusi futuri diritti di rimborso, recupero o restituzione di qualsiasi franchigia ai sensi delle Polizze nei confronti degli Assicurati e/o terze parti.
7. Il presente accordo transattivo ha efficacia novativa ai sensi dell'art. 1976 del Codice Civile italiano;
8. Il presente accordo transattivo, ivi incluso il secondo paragrafo del presente articolo 8 e ogni obbligazione di natura non contrattuale derivante o connessa ad esso, è disciplinato dalla legge italiana.
Ogni controversia, pretesa, contestazione derivante da, relativa o connessa al presente accordo transattivo, ivi inclusa ogni controversia attinente alla sua esistenza, validità, interpretazione, esecuzione, inadempimento o risoluzione, o alle conseguenze della sua nullità e ogni controversia attinente a ogni obbligazione di natura extra-contrattuale derivante da o connessa ad esso sarà devoluta alla giurisdizione esclusiva del Foro di Milano.
9. Qualsiasi modifica del presente accordo transattivo produrrà i suoi effetti solamente se risultante da accordo scritto e se sottoscritta dagli Assicurati e Assicuratori (o dai loro rappresentanti autorizzati).
10. Il presente accordo transattivo costituisce l'intero accordo tra gli Assicurati e gli Assicuratori e sostituisce ed estingue ogni precedente accordo (ivi inclusi gli Accordi di Finanziamento Temporaneo), promesse, assicurazioni, garanzie, dichiarazioni ed intese fra di loro, sia in forma scritta che orale, relative al suo oggetto. Gli Assicurati e gli Assicuratori riconoscono e concordano che stipulando il presente accordo transattivo, essi non fanno affidamento sul, e non avranno alcun diritto o rimedio giuridico nei confronti di, ogni accordo, dichiarazione, garanzia, affermazione o promessa di qualsivoglia natura (oltre a ciò espressamente previsto nel presente accordo transattivo) eseguiti o assunti da qualsiasi persona precedentemente alla data del presente accordo transattivo e ogni condizione, garanzia o altri termini impliciti in base alla legge o al diritto consuetudinario sono esclusi nei limiti consentiti dalla legge. Nulla di quanto contenuto nella presente clausola esclude o limita ogni responsabilità per frode.
11. Ciascuno dei firmatari del presente accordo transattivo dichiara e garantisce, nella sua qualità di firmatario autorizzato da tale parte e non individualmente, di avere la capacità e di essere stato debitamente autorizzato a stipulare il presente accordo transattivo per conto della società così indicata e di non essere richiesta alcuna autorizzazione o approvazione aggiuntiva.
12. Gli Assicurati e gli Assicuratori si impegnano ad astenersi dal diffondere o divulgare a terze parti informazioni concernenti l'esistenza o il contenuto del presente accordo, fatta eccezione (i) se sia imposto o richiesto a ciascuna parte da un obbligo di legge o da autorità statuarie o di regolamentazione (ivi incluso ma non limitato al Tribunale Fallimentare italiano investito della Procedura di Concordato), (ii) per i rispettivi revisori dei conti, assicuratori, riassicuratori e consulenti legali delle parti nella misura necessaria, o (iii) se la divulgazione sia autorizzata per iscritto dalla parte interessata o (iii) se a ciascuna delle parti sia richiesto di attuare e far valere ogni clausola del

TRADUZIONE DI CORTESIA – NON VINCOLANTE

presente accordo transattivo, nella misura in cui ciò sia necessario, compreso per i procedimenti giudiziari derivanti dal presente accordo transattivo. La parte in violazione delle obbligazioni di riservatezza compenserà la parte che ha subito danni derivanti da tale inadempimento.

13. Il presente accordo transattivo andrà a beneficio di e sarà vincolante per gli Assicurati e gli Assicuratori e per i loro successori e aventi causa;

I seguenti Allegati formano parte integrante del presente accordo transattivo:

Allegato 1: Accordo Transattivo Quadro

[OMISSIS]

TRADUZIONE DI CORTESIA – NON VINCOLANTE
Addendum 1 all'Accordo Transattivo (come di seguito definito)

I termini che seguono sono parte integrante ed essenziale dell'accordo transattivo tra Beta Renewables S.p.A., Biochemtex S.p.A., M&G Finanziaria S.p.A., Beazley Staff Underwriting Ltd in nome e per conto di Lloyd's Syndicate 2623 e Beazley Underwriting Ltd in nome e per conto di Lloyd's Syndicate 0623, Markel Syndicate Management Limited (in qualità di agente generale per Lloyd's Syndicate 3000), AmTrust Syndicates Limited (in qualità di agente generale per Lloyd's Syndicate 1206 e in qualità di agente generale per Syndicate 1861), Catlin Underwriting Agencies Limited in nome e per conto di XL Syndicate 1209 e XL Insurance Company SE, Great Lakes Reinsurance (UK) Plc, Antares Lloyd's Syndicate 1274, AIG Europe Limited, Starstone Insurance SE, Allied World Assurance Company (Europe) dac, HCC International Company Plc, Sucursal en España e XL Insurance Company SE ("**Accordo Transattivo**") (i termini aventi iniziale maiuscola avranno lo stesso significato indicato nell'Accordo Transattivo salvo diverse disposizioni):

Tutte le condizioni sospensive stabilite alla Clausola 2.ii. devono avverarsi entro 60 giorni dalla sottoscrizione dell'Accordo Transattivo; tale termine può essere prorogato, non oltre il 30 Settembre 2018 nel caso in cui la proroga sia dovuta alle necessità della Procedura di Concordato avviata da Beta e Biochemtex.

Nel caso in cui una qualsiasi delle condizioni sospensive stabilite alla Clausola 2 non dovesse verificarsi entro il termine sopraindicato, l'Accordo Transattivo non avrà alcun effetto e validità tra le Parti.

Beta

Data: _____

Dott. Dario Giordano

Rappresentante Legale

Biochemtex

Data: _____

Dott. Giovanni Bolcheni

Rappresentante Legale

M&G Finanziaria

Data: _____

TRADUZIONE DI CORTESIA – NON VINCOLANTE
Addendum 1 all'Accordo Transattivo (come di seguito definito)

Dott. Vittorio Ghisolfi

Rappresentante Legale

Beazley Staff Underwriting Ltd in nome e per conto di Lloyd's Syndicate 2623 e Beazley Underwriting Ltd in nome e per conto di Lloyd's Syndicate 0623

Data: _____

Anthony Kerr

Rappresentante Autorizzato

Markel Syndicate Management Limited (in qualità di agente generale per Lloyd's Syndicate 3000)

Data: _____

Jennifer Smith

Rappresentante Autorizzato

AmTrust Syndicates Limited (in qualità di agente generale per Lloyd's Syndicate 1206 e in qualità di agente generale per Syndicate 1861)

Data: _____

Tom Maloney

Rappresentante Autorizzato

Catlin Underwriting Agencies Limited in nome e per conto di XL Syndicate 1209 e XL Insurance Company SE

Data: _____

David Friend

Rappresentante Autorizzato

TRADUZIONE DI CORTESIA – NON VINCOLANTE
Addendum 1 all'Accordo Transattivo (come di seguito definito)

HCC International Company Plc, Sucursal en España

Data: _____

Marta Ruiz

Rappresentante Autorizzato

Antares Lloyd's Syndicate 1274

Data: _____

Marshall Jones

Rappresentante Autorizzato

AIG Europe Limited

Data: _____

Andrew Kelcher

Rappresentante Autorizzato

Starstone Insurance SE

Data: _____

Nick Rogers

Rappresentante Autorizzato

Allied World Assurance Company (Europe) dac

Data: _____

Ting Low

TRADUZIONE DI CORTESIA – NON VINCOLANTE
Addendum 1 all'Accordo Transattivo (come di seguito definito)

Rappresentante Autorizzato

Great Lakes Reinsurance (UK) Plc

Data: _____

Saba Rehman

Rappresentante Autorizzato

TRADUZIONE DI CORTESIA NON VINCOLANTE

CONTRATTO DI LICENZA

TRA

Beta Renewables S.p.A., una società di diritto italiano con sede legale a Tortona (Alessandria), Strada Ribrocca 11, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Alessandria 02232720066, rappresentata ai fini del presente atto dal suo rappresentante legale Dott. Dario Giordano ("**Beta**")

e

GranBio LLC, una società costituito secondo le leggi del Delaware (U.S.), con sede legale ad Atlanta, 3625 Cumberland Boulevard SE Suite 1000, GA 30339-6403 – U.S.A., VAT n. 322475575, rappresentata ai fini del presente atto dal suo rappresentante legale Sig. Bernardo Gradin ("**GranBio**")

Di seguito Beta e GranBio saranno congiuntamente denominate come le "**Parti**" e singolarmente come "**Parte**".

PREMESSO CHE

- A. Beta è titolare dei brevetti elencati nell'Allegato 1 ("**Brevetti**"), relativi alla Tecnologia di Processo PROESA™;
- B. Nell'ambito e come parte dell'accordo transattivo tra, fra gli altri, Beta e GranBio ("**Accordo Transattivo**") cui è allegato il presente contratto di licenza ("**Contratto di Licenza Aggiuntivo**"), Beta intende fornire a GranBio, che intende accettare, due licenze dei Brevetti, alle condizioni del presente Contratto di Licenza Aggiuntivo.

Fermo restando quanto precede con riferimento ai reciproci accordi e alle Premesse del presente atto, le Parti con il presente Contratto convengono quanto segue:

1. PREMESSE E ALLEGATI

1.1. Le Premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante del presente Contratto di Licenza Aggiuntivo.

2. CONCESSIONE DI DIRITTI

2.1. Subordinatamente all'efficacia dell'Accordo Transattivo ed esclusivamente a fini transattivi, Beta con il presente contratto concede a GranBio n. 2 (due) licenze non esclusive, non cedibili, non trasferibili, gratuite ed esenti da *royalty* per l'utilizzo dei Brevetti esclusivamente per la progettazione, l'approvvigionamento, la produzione, il funzionamento e la manutenzione di n. 2 (due) impianti commerciali di produzione in Brasile, al fine di produrre un massimo di 65 kt/a di etanolo cellulosico in ciascun impianto (i "**Due Nuovi Impianti**") e per l'utilizzo, l'offerta in vendita, l'esportazione e la distribuzione di tale etanolo cellulosico in qualsiasi parte del mondo.

2.2 Per maggiore chiarezza, nulla di quanto previsto nel presente Contratto di Licenza Aggiuntivo sarà

TRADUZIONE DI CORTESIA NON VINCOLANTE

interpretato come implicante un obbligo a carico di Beta di: a) fornire a GranBio ulteriori informazioni, documenti, dati, materiali, *know-how*, progetti, soluzioni tecniche ingegneristiche, licenze, attrezzature, prototipi, specifiche ingegneristiche e/o manuali operativi o di assemblaggio, b) svolgere qualsivoglia riunione tecnica con GranBio e/o test di performance presso i Due Nuovi Impianti, c) costruire, far funzionare e/o mantenere i Due Nuovi Impianti, dirigere la gestione del progetto o avviare i Due Nuovi Impianti o le operazioni relative.

- 2.3. Rigorosamente entro i limiti e l'ambito di applicazione del precedente articolo 2.1., GranBio avrà il diritto di concedere una sub-licenza non esclusiva, non cedibile e non trasferibile di una o entrambe le licenze concesse ai sensi del presente Contratto di Licenza Aggiuntivo a società in cui GranBio sia titolare, direttamente o indirettamente, di almeno il 50,00% del relativo capitale sociale (le "**Società Controllate**") esclusivamente per la progettazione, l'approvvigionamento, la produzione, il funzionamento e la manutenzione dei Due Nuovi Impianti, al fine di produrre presso gli stessi un massimo di 65 kt/a di etanolo cellulosico e per l'utilizzo, l'offerta in vendita, l'esportazione e la distribuzione di tale etanolo cellulosico in qualsiasi parte del mondo, purché le Società Controllate cui saranno eventualmente concesse le menzionate sub-licenze (i "**Sub-licenziatari**") si impegnino con atto scritto ad adempiere integralmente alle condizioni previste nel presente Contratto di Licenza Aggiuntivo. Nel caso in cui GranBio conceda una o entrambe le menzionate sub-licenze a un Sub-licenziatario(i), dovrà comunicarlo a Beta in forma scritta entro 5 (cinque) giorni dalla sottoscrizione del(i) relativo(i) contratto(i) di sub-licenza, fornendo a Beta una copia di quest'ultimo(i) che includerà l'impegno da parte del(i) Sub-licenziatario(i) di adempiere al Contratto di Licenza Aggiuntivo, nonché le prove del fatto che GranBio è titolare, direttamente o indirettamente, di almeno il 50,00% del capitale sociale del Sub-licenziatario(i). Per maggiore chiarezza, nel caso in cui GranBio sia indirettamente titolare di almeno il 50,00% del capitale sociale del(i) Sub-licenziatario(i), ciò significa che GranBio è titolare di almeno il 50,00% del capitale sociale di persone giuridiche che detengono almeno il 50,00% del capitale sociale di tale(i) Sub-licenziatario(i).
- 2.4. GranBio si impegna a vincolare i Sub-licenziatari alle condizioni previste nel presente Contratto di Licenza Aggiuntivo e risponderà integralmente nei confronti di Beta di eventuali inadempimenti a tali condizioni ad opera del Sub-licenziatario(i).
- 2.5. Fatta salva la disposizione del precedente articolo 2.3., GranBio non avrà alcun diritto di concedere i Brevetti in sub-licenza.
- 2.6. Per maggiore chiarezza, GranBio non utilizzerà e non avrà il diritto di utilizzare i Brevetti per: a) la progettazione, l'approvvigionamento, la produzione e/o il funzionamento di impianti diversi dai Due Nuovi Impianti e/o di impianti situati al di fuori del territorio brasiliano, b) la produzione di prodotti diversi dall'etanolo, c) la produzione di etanolo presso impianti diversi dai Due Nuovi Impianti.

3. RESPONSABILITÀ

TRADUZIONE DI CORTESIA NON VINCOLANTE

- 3.1. Beta non fornisce garanzie, espresse o tacite, concernenti i Brevetti, che sono concessi in licenza a GranBio "nello stato in cui si trovano". In particolare, a titolo meramente esemplificativo, Beta non garantisce: a) la commerciabilità o l'idoneità dei Brevetti a uno scopo particolare, b) che i Brevetti consentiranno a GranBio la progettazione, l'approvvigionamento, la produzione, il funzionamento e/o la manutenzione dei Due Nuovi Impianti, e/o la produzione di etanolo, c) che i Due Nuovi Impianti raggiungeranno specifici livelli di prestazioni, e d) che i Due Nuovi Impianti produrranno etanolo di una determinata qualità. 3.3. Nel caso in cui GranBio venisse a conoscenza di qualsivoglia contestazione anche minacciata da parte di qualsiasi soggetto terzo che affermi che l'utilizzo da parte di GranBio dei Brevetti costituisce una violazione dei suoi diritti, GranBio dovrà informarne tempestivamente Beta in forma scritta.
- 3.4. GranBio dovrà manlevare e tenere indenne Beta rispetto a qualsiasi pretesa di qualsiasi genere e natura, danno (compreso il decesso) e spesa ad opera di terzi (compresi i dipendenti di GranBio) relativi a o scaturenti (i) dalla costruzione, modifica, sostituzione o mantenimento dei Due Nuovi Impianti, (ii) dalla produzione di etanolo o vendita o uso di etanolo prodotto nei Due Nuovi Impianti o (iii) da qualsiasi sottoprodotto, prodotto congiunto o rifiuto derivante da questi, a prescindere dalla colpa effettiva o presunta o altra responsabilità di Beta.
- 3.5. GranBio esonera Beta e i rispettivi aventi causa e cessionari da ogni responsabilità, e manleverà e terrà indenne Beta e i rispettivi aventi causa e cessionari rispetto eventuali pretese, domande giudiziali o azioni legali basate su lesioni, morte o malattia di qualsiasi dipendente, subappaltatore o rappresentante di GranBio, connesse a, derivanti da o relative all'adempimento o inadempimento di qualsiasi obbligo di GranBio o all'esercizio di qualsiasi diritto della medesima ai sensi del presente Contratto di Licenza Aggiuntivo.
- 3.6. Nella misura consentita dalla legge applicabile, nessuna parte sarà responsabile nei confronti dell'altra parte del presente Contratto di Licenza Aggiuntivo in relazione a danni diretti, indiretti o punitivi, compreso il lucro cessante o le perdite nello svolgimento dell'attività, l'interruzione dell'attività, la perdita di avviamento, la perdita di opportunità contrattuali e i costi di capitale, anche nel caso in cui si fosse fatto riferimento alla possibilità di tali danni, fermo restando che tale limitazione non sarà applicabile con riferimento alla violazione delle disposizioni e all'inadempimento degli obblighi di cui ai precedenti articoli 2.3., 2.5., 2.6. e 4.1.

4. RISERVATEZZA

- 4.1. GranBio dovrà mantenere qualsiasi eventuale informazione che potrà eventualmente ricevere, direttamente o indirettamente da Beta nell'adempimento del Contratto di Licenza Aggiuntivo (le "Informazioni Riservate") riservate per un periodo di 10 (dieci) anni dall'entrata in vigore del presente Contratto di Licenza Aggiuntivo. GranBio utilizzerà le Informazioni Riservate esclusivamente per gli scopi indicati nel precedente articolo 2.1. e non comunicherà direttamente o indirettamente le

TRADUZIONE DI CORTESIA NON VINCOLANTE

Informazioni Riservate a terzi. GranBio comunicherà le Informazioni Riservate esclusivamente ai suoi dipendenti, rappresentanti, fornitori e collaboratori che hanno necessità di conoscerle con riferimento agli scopi del precedente articolo 2.1., sempre che questi siano vincolati da analoghi accordi scritti che li obblighino a mantenere la riservatezza delle informazioni e rispondere di eventuali comunicazioni o usi impropri delle Informazioni Riservate da parte di tali soggetti terzi. GranBio adotterà tutte le misure ragionevoli per proteggere la riservatezza delle Informazioni Riservate, e comunicherà in forma scritta a Beta l'eventuale uso o divulgazione non autorizzati delle Informazioni Riservate, adottando misure per rimediare all'uso o divulgazione non autorizzati. GranBio comunicherà senza indugio a Beta qualsivoglia obbligo di legge che imponga la divulgazione delle Informazioni Riservate e dovrà comunicare queste ultime esclusivamente nella misura richiesta dalla legge applicabile; ciò a condizione che GranBio comunichi preliminarmente a Beta e collabori ragionevolmente con Beta al fine di ottenere un ordine protettivo o altre misure che prevedano che le informazioni o i documenti così comunicati siano utilizzati esclusivamente per gli scopi per cui il provvedimento è stato emesso o siano altrimenti richiesti dalla legge applicabile.

5. MIGLIORAMENTI

- 5.1. Nel caso in cui GranBio apporti miglioramenti e/o innovazioni e/o sviluppi concernenti il processo gestito da GranBio nei Due Nuovi Impianti, ove questi non derivino direttamente dai Brevetti, saranno di proprietà esclusiva di GranBio.
- 5.2. Nel caso in cui Beta apporti miglioramenti e/o innovazioni e/o sviluppi concernenti i Brevetti, i predetti miglioramenti e/o innovazioni e/o sviluppi saranno di proprietà esclusiva di Beta. Per maggior chiarezza, GranBio non avrà il diritto di ottenere i predetti miglioramenti e/o innovazioni e/o sviluppi da Beta a meno che ciò sia concordato attraverso un separato accordo.

6. POSSIBILI SERVIZI

- 6.1. Beta è disponibile a fornire a GranBio, direttamente o indirettamente, i servizi tecnici ai fini del precedente articolo 2.1. (per es., programmi formativi, riunioni tecniche, assistenza nei test di performance) alle condizioni eventualmente concordate con separato accordo. In ogni caso, per maggior chiarezza, nulla di quanto previsto nel presente Contratto di Licenza Aggiuntivo sarà interpretato come implicante un obbligo a carico di Beta di fornire i menzionati servizi a GranBio.

7. AUTORIZZAZIONI E PERMESSI

- 7.1. GranBio sarà tenuta a ottenere tutte le autorizzazioni, i permessi e le licenze e a presentare tutte le domande, necessarie in Brasile, ai fini di eventuali sub-licenze autorizzate nonché della costruzione, proprietà, funzionamento e manutenzione dei Due Nuovi Impianti.

TRADUZIONE DI CORTESIA NON VINCOLANTE

8. DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE SUI BREVETTI

- 8.1. GranBio riconosce che Beta è il titolare esclusivo dei Brevetti e accetta di non opporsi a, o contestare, in alcun modo, direttamente o indirettamente, la validità o azionabilità dei Brevetti, in tutto o in parte, o di fare in modo che un'altra parte si opponga a o contesti, in qualsiasi modo, qualsivoglia dei Brevetti.

9. CONDIZIONI SOSPENSIVE, ENTRATA IN VIGORE E RISOLUZIONE

- 9.1. Il presente Contratto di Licenza Aggiuntivo entrerà in vigore subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni sospensive: (i) il Tribunale di Alessandria rilasci e pubblichi l'autorizzazione ai sensi dell'art. 167 della Legge Fallimentare (o di qualsiasi altra disposizione di legge applicabile) a favore di Beta alla stipula dell'Accordo Transattivo nonché all'esecuzione di qualsiasi atto incluso e/o comunque collegato all'Accordo Transattivo; (ii) e l'Accordo Transattivo entri in vigore.

Fatta salva la risoluzione anticipata ai sensi del successivo articolo 9.2, il presente Contratto di Licenza Aggiuntivo resterà efficace a tutti gli effetti fino allo scadere dell'ultimo termine di scadenza dei Brevetti. Fatto salvo quanto precede, le manleve e le limitazioni di cui agli articoli 3.3., 3.4. e 3.5. resteranno validi anche successivamente allo scadere e/o alla risoluzione del presente Contratto di Licenza Aggiuntivo e/o dell'Accordo Transattivo.

- 9.2. In caso di:

- a) violazione da parte di GranBio degli articoli 2.1. e/o 2.3. e/o 2.4. e/o 2.5. e/o 2.6. e/o 4.1. e/o 8.1. e/o 12.1., che Beta dovrà dimostrare, Beta avrà il diritto di risolvere il presente Contratto di Licenza Aggiuntivo dando preavviso scritto a GranBio;
- b) cessazione dell'Accordo Transattivo, il presente Contratto di Licenza Aggiuntivo cesserà automaticamente.

In caso di risoluzione del presente Contratto di Licenza Aggiuntivo ai sensi del presente articolo 9.2. o del successivo articolo 12.3., tutte le licenze dei Brevetti ai sensi del presente Contratto di Licenza Aggiuntivo cesseranno immediatamente e non avranno più efficacia, e GranBio dovrà interrompere immediatamente qualsiasi utilizzo dei Brevetti.

10. LEGGE APPLICABILE E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

- 10.1. Il presente Contratto di Licenza Aggiuntivo ed eventuali controversie o pretese derivanti da o connesse al medesimo, o al suo oggetto o formazione (compreso l'inadempimento, la risoluzione, l'interpretazione, la stipula, l'applicabilità, l'efficacia o l'invalidità del presente Contratto Aggiuntivo di Licenza e comprese le controversie o pretese extracontrattuali) (ciascuna, una "Controversia")

TRADUZIONE DI CORTESIA NON VINCOLANTE

saranno disciplinati e interpretati ai sensi del diritto italiano con esclusione delle norme e dei principi di diritto internazionale privato applicabili ai sensi delle leggi di un diverso ordinamento.

- 10.2. Le Parti accettano di devolvere eventuali Controversie alla competenza esclusiva dei Tribunali di Milano – Sezione Specializzata in Materia di Impresa.

11. COMUNICAZIONI

- 11.1. Qualsiasi comunicazione da fornire ai sensi del presente Contratto di Licenza Aggiuntivo sarà inviata tramite posta elettronica, raccomandata con ricevuta di ritorno, o a mezzo corriere con consegna in 24 ore o a mezzo di altro servizio che possa verificare la consegna, ai seguenti indirizzi. Le comunicazioni così inviate saranno efficaci a decorrere dalla data di ricezione:

Per Beta:

Beta Renewables S.p.A.
Strada Ribrocca 11,
15057 - Tortona (AL) Italia
E-mail: dario.giordano@gruppomg.com
All'attenzione di: Dario Giordano

Per GranBio:

GranBio LLC
Atlanta, 3625 Cumberland Boulevard SE Suite 1000,
GA 30339-6403 – U.S.A.
E-mail: bernardo.gradin@granbio.com.br
All'attenzione di: Bernardo Gradin

12. MISCELLANEA

- 12.1. GranBio presta il proprio consenso esplicito alla cessione e/o al trasferimento del presente Contratto di Licenza Aggiuntivo da parte di Beta a qualsiasi soggetto terzo che diverrà eventualmente titolare dei Brevetti in conseguenza di una procedura competitiva ai sensi dell'art. 163 bis della Legge Fallimentare Italiana.
- 12.2. Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 2.3., GranBio non potrà trasferire o cedere, ai sensi di legge o altrimenti, i propri diritti o l'adempimento dei propri obblighi ai sensi del Contratto di Licenza Aggiuntivo a terzi senza il previo consenso scritto di Beta.
- 12.3. GranBio e/o Beta non potranno pubblicare comunicati stampa, articoli o altro materiale, o altrimenti inserire qualsiasi informazione nel loro materiale promozionale o sito internet, che si riferisca o sia altrimenti connesso ai Due Nuovi Impianti e/o al presente Contratto di Licenza Aggiuntivo, in ogni

TRADUZIONE DI CORTESIA NON VINCOLANTE

caso senza il previo consenso scritto dell'altra parte. Onde evitare qualsivoglia dubbio, Beta potrà divulgare questo Contratto di Licenza Aggiuntivo laddove tale divulgazione o utilizzo siano necessari o richiesti dalla legge o da qualsivoglia autorità regolamentare (incluso, in via esemplificativa e non esaustiva, il Tribunale Fallimentare Italiano e/o i Commissari Giudiziali).

12.4. Qualora una disposizione del presente Contratto di Licenza Aggiuntivo fosse considerata invalida o non azionabile da un tribunale competente o da un organo autorizzato in tal senso, tale disposizione, nella misura di tale invalidità o non azionabilità, si riterrà espunta dal presente Contratto di Licenza Aggiuntivo. Tutte le altre condizioni resteranno valide a tutti gli effetti salvo che l'espunzione non possa essere effettuata senza annullare il fondamento del presente Contratto di Licenza Aggiuntivo, nel qual caso questo lo stesso sarà immediatamente risolto a scelta di GranBio o di Beta con comunicazione scritta all'altra parte.

12.5. L'Allegato 1 costituisce parte integrante del Contratto di Licenza Aggiuntivo e avrà la medesima efficacia dello stesso. Nel caso di incongruenze tra l'Allegato 1 e gli articoli da 1 a 12 del presente Contratto di Licenza Aggiuntivo, saranno questi ultimi a prevalere.

12.6. Il ritardo o il mancato esercizio da parte di GranBio o Beta di qualsiasi diritto o privilegio relativo al presente Contratto di Licenza Aggiuntivo non saranno considerati quale rinuncia agli stessi, né l'esercizio di un solo diritto o l'esercizio parziale dei diritti potrà precludere l'ulteriore esercizio di qualsiasi diritto o privilegio. La rinuncia sarà valida nei confronti di GranBio o Beta esclusivamente previo consenso scritto e firmato dalla parte nei cui confronti è richiesta.

12.7. Nulla di quanto previsto nel presente Contratto di Licenza Aggiuntivo è da intendersi o darà luogo a un rapporto di *partnership* o di agenzia, o a una partecipazione agli utili, tra GranBio e Beta.

Allegato 1: Brevetti

Beta

Data: _____

Dott. Dario Giordano

Rappresentante Legale

GranBio

Data: _____

Dott. Bernardo Gradin

Rappresentante Legale